

COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

CODICE ENTE: 10183

Deliberazione n. 04

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI II^ CONVOCAZIONE

Oggetto: **RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 24.12.2007, N.244.-**

L'anno **2011** addì **07** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BUELLI SERGIO	SINDACO	Presente
LONGA DENISE	CONSIGLIERE	Presente
MENI IRENE	CONSIGLIERE	Presente
FALCONI GIOVAN MARIA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBETTI MARIO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBETTI MIRCO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBETTI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
CANTAMESSA FABIO	CONSIGLIERE	Presente
TURRA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
VALETTI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
FRERI RENATO	CONSIGLIERE	Assente
FARINOTTI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
SANGALLI MARIA GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti: 12
Totale assenti: 01

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Federico Gabbiadini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. **BUELLI SERGIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **04** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi 27, 28 e 29 dell'art. 3, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii., che dispongono:

- che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 - Enti Locali compresi - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- che è sempre ammessa la costituzione di società che "producono" servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al *comma 27*;
- che entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro il 31 dicembre 2010 le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate;

VISTO l'art. 71 della legge 18/6/2009 n. 69, il quale ha prorogato il termine per gli adempimenti di cui sopra al 31/12/2010;

RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito, tra gli altri, dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

- a) Costituzione della Repubblica:
 - Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";
 - Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):
 - Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

PRESO ATTO altresì che l'art. 28, comma 2, della legge 244/2007 prevede che: "Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2009, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali".

ACCERTATO che questo Comune aderisce anche alle seguenti forme associative a seguito di adesione a consorzi obbligatori e non obbligatori di seguito elencati (**allegato B**) e che ritiene utile il mantenimento negli stessi in quanto necessario al perseguimento efficace delle finalità istituzionali dell'Ente;

VISTI gli statuti delle suddette società partecipate da questo Comune;

ACCERTATO che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono quelle risultanti dal prospetto (**allegato A**) facente parte integrante della presente, secondo le finalità e motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

RILEVATO, che la totalità delle Società di cui **all'allegato A**) svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

RITENUTO opportuno dare indirizzo alla Giunta Comunale e al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante, di avviare in ogni caso le procedure più idonee per assolvere, nei modi e tempi dovuti, alle recenti disposizioni del legislatore di cui in particolare alla legge n. 133/2008 e s.m.i. e al d.P.R. n. 168/2010;

RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Settore AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi art. 49, 1° comma, D. L.gs.267/2000 ;

PROCEDUTO alla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti: n. 12
Voti favorevoli: n. 09
Voti contrari: nessuno
Astenuiti: n. 03 (Valetti Luca, Farinotti Fabio, Sangalli Maria Giovanna)

D E L I B E R A

1. Di autorizzare ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07 il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette quali risultano **dall'allegato A)** che viene unito alla presente per farne parte integrante, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio;
2. Di prendere atto che, in base alle risultanze sopra evidenziate, il numero delle forme associative a seguito di adesione a consorzi di cui in premessa, quali risultano **dall'allegato B**, alle quali il Comune aderisce, è conforme a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 28 della legge n. 244/2007, autorizzandone altresì il mantenimento;
3. Di dare indirizzo alla Giunta Comunale e al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante, di avviare le procedure più idonee per assolvere, nei modi e tempi dovuti, alle recenti disposizioni del legislatore di cui in particolare alla legge n. 133/2008 e s.m.i. e al DPR n. 168/2010;
4. Di rendere pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;
5. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato normativo.
6. Di trasmettere inoltre il presente atto alle società partecipate di cui in allegato per l'adozione degli eventuali adempimenti di competenza

Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-contabile a norma art. 49, 1° comma, del D.Lgs.267/2000.

Ranzanico, li 07.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE


Eto Angelo Pizzighini -

Allegato A

SOCIETA' PARTECIPATA	OGGETTO SOCIALE	N° AZIONI	PARTECIPAZIONE VALORE NOMINALE	% PARTECIPAZIONE
UNIACQUE s.p.a. con sede a Ghisalba in Via Malpaga 22	Gestione SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2159	€ 2.159,00	0,11
VALCAVALLINA SERVIZI s.r.l. con sede a Trescore Balneario in Piazza S. D'Acquisto 80	Gestione SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SOVRACOMUNALI	///////	€ 520,00	0,4331

Allegato B (Forme associative)

Denominazione Consorzio	OGGETTO SOCIALE
CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA con sede a Casazza in Via Don Zinetti 1	ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI COSTITUITA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E L'ESERCIZIO DI FUNZIONI.
(*) CONSORZIO per la GESTIONE ASSOCIATA dei LAGHI DI ISEO, ENDINE E MORO con sede a Sarnico in Piazza Freti, 4 (*) già "Gestione associata demanio portuale" costituita ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 29.10.1998, n. 22	GESTIONE DI SERVIZI E L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA, VIGILANZA, REGOLAMENTAZIONE, VALORIZZAZIONE STUDIO E PROMOZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA DEI COMUNI RIVIERASCHI.
CONSORZIO "AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROVINCIA DI BERGAMO" (A.A.T.O.) con sede a Bergamo in Via Novelli,1	SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO, VIGILANZA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SUL SERVIZIO IDRICO INTERGATO



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

Deliberazione n. 04 del 07.02.2011

IL PRESIDENTE
F.to **BUELLI SERGIO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **GABBIADINI dott. FEDERICO**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. n. 124 del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 69/2009 e s.m.i. è stata PUBBLICATA all'Albo Pretorio "on line" (sito web: www.comune.ranzanico.bg.it) il giorno 15.02.2011 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, dal 16.02.2011 al 02.03.2011.

15.02.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gabbiadini dott. Federico

Il Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Brescia, con nota n. _____ del _____, ha richiesto la produzione di elementi integrativi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, _____

Controdeduzioni del Comune n. _____ in data _____ ricevute dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Brescia il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio "on line" in data 15.02.2011 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma III, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Brescia in data _____

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
- Il Comitato non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. _____ in data _____ per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
- Il Comitato, riscontrando vizi di legittimità/competenza, ha annullato la deliberazione in seduta del _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, _____

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addi, 15.02.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gabbiadini dott. Federico
